CAMERA DEI DEPUTATI N. 1810

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

—

Provvedimenti in materia di imposta di bollo

Presentato alla Presidenza il 5 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 1 dell'unito provvedimento l'imposta fissa di bollo stabilita nella misura unica di lire 200 per tutti gli atti e documenti previsti dalla vigente tariffa allegato *A*, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e che si corrisponde mediante l'impiego esclusivo della carta bollata o con quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, viene elevata a lire 400.

L'aumento è giustificato dal fatto che il valore vigente della carta bollata non appare adeguato al mutato valore della moneta.

Infatti, nel 1938, il valore della carta bollata era compreso tra un minimo di lire 4 ed un massimo di lire 18 (valore medio lire 11). Ora, ove si consideri il valore della moneta attuale rispetto a quello del 1938, l'aliquota della carta bollata dovrebbe essere ben più alta di quella vigente.

L'adeguamento cui provvede il presente provvedimento viene comunque contenuto in misura inferiore alla svalutazione, al fine di non ostacolare, nel settore particolare di cui trattasi, la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini sia in via amministrativa che giurisdizionale.

L'articolo 2 contiene norme transitorie per l'attuazione del provvedimento, intese a consentire sino al 31 dicembre 1965 l'integrazione con marche della carta bollata attualmente in commercio, in attesa dell'allestimento e dell'immissione in commercio del nuovo taglio di lire 400.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo

della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

ART. 2.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonché i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.